



Gentili Colleghi,

faccio il punto sul disegno di Legge e D.L. previsto in delega al Governo per ottenere una presunta maggiore efficienza del processo civile; ridurre l'arretrato ed accelerare l'esecuzione forzata.

In ordine all'esigenza di smaltimento delle cause nei Tribunali, già prospettata dal Decreto "del Fare" del 15/06/13 con la mediazione obbligatoria per numerose tipologie di contenzioso; la creazione di stage formativi di supporto al lavoro giudiziale presso taluni uffici; l'istituzione di un contingente di quattrocento Giudici onorari per la definizione del contenzioso presso le Corti d'Appello con l'obiettivo di abbattere il contenzioso in cinque anni (?!) con un impatto totale di maggiori processi definiti e minori sopravvenienze e minori pendenze complessive, siete a conoscenza che le stesse proposte sono state poi recepite dal decreto dd. 19/09/13 cosiddetto "Destinazione Italia" ed ora nella finale Legge di Stabilità 2014 e D.L. 145/13 in corso di approvazione da parte del Parlamento.

Si prevede in particolare:

- a) che il Giudice alla prima udienza di comparizione e trattazione possa disporre il mutamento del rito ordinario di cognizione in quello sommario, quando ritiene che sia sufficiente un'istruzione sommaria;
- b) che per favorire lo smaltimento dell'arretrato possa definire i giudizi di primo grado con dispositivo corredato dall'indicazione dei fatti e delle norme che fondano la decisione e delimitano l'oggetto dell'accertamento riconoscendo alle parti il diritto di ottenere la motivazione da impugnare solo a richiesta e previo versamento di una quota del contributo unificato dovuto per l'impugnazione;
- c) che la motivazione dei provvedimenti che definiscono il giudizio in grado d'appello possa consistere nel mero richiamo della motivazione del provvedimento impugnato;
- d) che la Corte d'Appello giudichi in composizione monocratica le controversie già pendenti iscritte da oltre tre anni al ruolo in tema di condominio; diritti reali e possesso; divisione; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno da circolazione dei veicoli con danni esclusivamente alle cose e nelle materie di cui ad art. 445 bis C.P.C.;
- e) che nelle controversie di risarcimento di danno da circolazione dei veicoli o da responsabilità medico - sanitaria, costituisca condizione di procedibilità l'esperimento preventivo del procedimento ex art. 696 bis C.P.C., con esonero dall'obbligo di esperire la mediazione;
- f) che in caso di condanna ex art. 96 C.P.C. il difensore sia responsabile in solido con la parte;
- g) che il difensore abbia potere di autenticare le copie di tutti gli atti del processo;
- h) la riduzione del periodo feriale della sospensione dei termini processuali;
- i) che sia esteso l'ambito di operatività delle misure ex art. 614 bis C.P.C. anche d'ufficio e nei provvedimenti di condanna ad obblighi diversi da quelli di fare infungibili e di non fare purchè non consistenti nel pagamento di una somma di denaro garantendo al debitore, quando il provvedimento non è più impugnabile,



la facoltà di far valere la grave difficoltà di adempiere spontaneamente per causa lui non imputabile.

* * *

Da più parti è stata ritenuta congrua la proposta del passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizioni, sussistendone i presupposti delineati in diritto dalla norma (per vero pochi).

Quantomeno discutibile, se genericamente prospettata senza miglior precisazione, la responsabilità solidale aggravata del difensore ex art. 96 C.P.C. che comunque in taluni casi ci può stare: in ogni caso un manifesto sprezzo verso l'Avvocatura.

Potrebbe essere positiva la riduzione della sospensione feriale dei termini, da sempre del tutto avulsa dalla vita reale dell'avvocato e non di suo interesse ma con le precisazioni sotto riportate, essendo il provvedimento monco o forse inutile per come emesso.

E' assolutamente grave, oltre che contraddittoria rispetto alle denunciate esigenze, la prospettata omissione della motivazione della sentenza in primo grado, se non a richiesta.

La motivazione a richiesta era stata già bocciata per vero dal Parlamento pochi mesi fa in quanto platealmente incostituzionale senza contare che pregiudica il valore fondante della funzione giurisdizionale che si configura nel momento motivazionale.

La "soluzione" è comunque del tutto ininfluenza rispetto alle presunte esigenze poiché la stesura della motivazione non costituisce notoriamente aggravio di tempi che derivano invece da quelli in più sedi emersi per la pronunzia delle ordinanze istruttorie e da quelli biblici in più sedi con cui vengono fissate le udienze, in particolare di prove, e poi per la precisazione delle conclusioni.

Nessun rilievo in tal senso ha l'attività defensionale visto che il processo civile è svolto dall'avvocato in ogni sede in termini fissi, quelli dettati dalle norme del Codice di Procedura Civile, il resto derivando, con relativi aggravii temporali, dal servizio Giustizia.

Se la soluzione venisse accolta solleverebbe il Magistrato e la qualità della giustizia dalla sua funzione primaria; caratterizzante e qualitativa di civiltà giuridica per la quale ogni provvedimento deve essere motivato in conseguenza di una propria giudiziale disamina evidenziando compiutamente e con puntuale disamina di tutte le argomentazioni delle parti, di fatto e di diritto, il procedimento logico - giuridico che conduce alla decisione: è radicalmente l'opposto del mero richiamo a stampa delle conclusioni delle parti o, in appello, al provvedimento impugnato od a precedenti



giurisprudenziali accademici se non articolatamente e motivatamente applicati al caso di specie.

Il provvedimento normativo non incide affatto invece sui reali fattori di carenza produttività e lentezza del servizio giustizia derivanti dalla carenza di organici e di risorse economiche e sulle modalità con cui vengono impiegate e dai conclamati aspetti di inefficienza e lentezza del pubblico impiego in Italia, problema che affligge anche molti sedi giudiziarie nonostante il calo del contenzioso ed il beneficio informatico.

Non è dato sapere sulle giacenze presso le varie sedi ove prestano benemerita attività Magistrati con carico individuale anche di duemila R.G. annui e più per molti, ed altre con meno di un decimo.

In ogni caso la “soluzione” prova definitivamente, se ve ne fosse ancora bisogno, il semplicistico invito al cittadino a non rivolgersi alla giustizia non smaltendo affatto il contenzioso, ma ostacolando l’accesso alla giustizia d’ora innanzi, essendo ovvio che se un arretrato vi è, si smaltisce lavorando di più e con orari più pressanti e rimediando a decenni di mancanze, come avviene sul piano strutturale in qualsiasi azienda privata non certo negando il servizio.

Da notare che la Commissione Vaccarella, che era stata appositamente insediata, proponendo anche l’abrogazione del rito Fornero, una delle tante inutili; costose e rallentanti Novelle processuali dell’ultimo decennio, introdotte ed abolite con sommo insuccesso, è stata totalmente scavalcata dal Governo con l’approvazione dello schema di Disegno nei corollari di quel “Destinazione Italia” che, come ribadito, mira dritto a far sì che l’accesso alla giustizia sia sconsigliato al cittadino.

E’ sconvolgente che la relazione illustrativa allo schema di Disegno di Legge Delega rechi dati errati ed inattendibili: nella tabella sintetica relativi ai flussi e pendenze dei procedimenti civili nelle Corti d’Appello risulta che quelli sopravvenuti nel 2010 sarebbero stati 170.680 e nel 2011 157.249.

Nella successiva tabella ove si presentano gli stessi dati disaggregati per tipologie di procedimenti, il totale di quelli iscritti nell’anno 2011, sommando le varie voci sarebbe pari ad 77.548 anziché 157.249 (!!!!), e quelli definiti nello stesso anno risulterebbero pari 86.824 anziché 148.839 (!!!).

Se fossero esatti i dati della tabella disaggregata per tipologie risulterebbe che già nel 2011 l’accesso giustizia era dimezzato, e quindi totalmente ingiustificabile la pretesa deflazione del contenzioso, tra l’altro mantenendo gli stessi organici.

Di per sé la riduzione della sospensione feriale, ove isolatamente prevista, non gioverebbe se non connessa ad una diversa riorganizzazione della prestazione lavorativa dei Magistrati e delle Cancellerie per far fronte all’arretrato.



Una chicca la spesa forfettaria è passata da euro 8,00 ad euro 27,00 nelle procedure civili con aumento del 340%; i compensi del gratuito patrocinio hanno subito invece una indecorosa riduzione, tale da non pagare nemmeno il costo vivo, e senza alcuna consultazione dell'Avvocatura.

In base a non si sa quali logiche i Tribunali delle Imprese sarebbero concentrati solo a Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, per le controversie con società che abbiano sede all'estero e rappresentanza stabile in Italia: da notare due soli sedi per il sud, una per il centro Italia, ignorate altre sedi rilevanti del Nord quali Firenze e Bologna.

Presente anche un dono per i “poteri forti”, cioè la modifica dell'art. 2947 II° comma C.C. con termine prescrizione di tre mesi per la domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale anziché di due anni, e trattandosi di decreto Legge, tale disposizione pare già in vigore.

Merita censura anche la prospettata condizione di procedibilità di un previo A.T.P. 696 bis C.P.C. in tema di risarcimento del danno da circolazione e responsabilità medica o sanitaria per introdurre il giudizio di merito: è principio elementare che prima si affrontano in diritto le questioni preliminari; poi l'an ed infine il quantum, non viceversa, senza demandarle di fatto ad un C.T.U.

Oltretutto il pesante aumento di costi nell'accesso alla Giustizia, per nulla utilizzato per il suo efficiente svolgimento, denota lo scoperto fine di ridurre tout court l'attività giurisdizionale e non certo di migliorare come già evidente con il ricorso a motivazioni sintetiche, per forza quasi inesistenti, consentendone ora la non necessità.

Cordialità.

avv.to Marco Sartori

MS/pf